

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 181/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
18/07/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

PROGETTO INNOCENTI
Garante Nazionale per la Tutela dei Diritti del Detenuto

lette le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 18 luglio 2012 la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile la richiesta di revisione, proposta da (OMISSIS), avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 18 luglio 2000, irrevocabile il 14 dicembre 2009, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di anni otto di reclusione ed euro 6.197,48 di multa perche' ritenuta responsabile del delitto continuato di reimpiego di beni di provenienza illecita, aggravato ai sensi della Legge n. 203 del 1991, articolo 7 per avere agevolato le attivita' dell'organizzazione mafiosa, denominata clan Scarci, commesso sino al (OMISSIS).

1.1 La Corte di Appello fondava la decisione:

- sulla ritenuta inammissibilita' dell'istanza di revisione, avente ad oggetto una sentenza della Corte di Cassazione;
- sull'insussistenza del contrasto di giudicati con riferimento a quanto statuito con le sentenze della Corte di Cassazione, rese nei procedimenti incidentali relativi a misure cautelari ed al sequestro preventivo, dal momento che la diversita' verteva soltanto sulla qualificazione giuridica dei fatti e non sulla loro ricostruzione;
- sull'infondatezza della denunciata falsa testimonianza e falsa ricostruzione contabile degli amministratori giudiziari, gia' ampiamente apprezzate nelle sedi di merito e contraddette da

obiezioni che tendono soltanto a provocare una nuova valutazione di attendibilit  e non gi  dall'accertamento giudiziale della falsit  delle prove;

- sulla frammentariet  ed inidoneit  dei documenti prodotti, privi di efficacia dirimente rispetto al giudizio di responsabilit  sul quale si era formato il giudicato, perch  riguardanti circostanze indirette e non il fatto delittuoso ascritto;

- sull'estraneit  all'oggetto del giudizio dei rilievi riguardanti la conduzione delle indagini e del processo e delle obiezioni sulla qualificazione giuridica dei fatti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata a mezzo dei suoi difensori, i quali lamentano: a) violazione dell'articolo 634 c.p.p., per carenza del requisito della manifesta infondatezza del ricorso, presupposto per la declaratoria di inammissibilit  dell'istanza di revisione. La Corte di Appello aveva reso il provvedimento impugnato dopo lunga meditazione ed aveva affermato l'inammissibilit  del ricorso in modo contraddittorio con la rilevata "obiettiva controvertibilit  delle questioni trattate", ragione dell'esclusione della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e con la deduzione di circostanze indirette, dalle quali trarsi elementi di esclusione del responsabilit , per cui avrebbe dovuto ritenere ammissibile il ricorso e dar luogo al procedimento di revisione.

b) Violazione ed erronea interpretazione dell'articolo 629 c.p.p. e travisamento del fatto in relazione alla sentenza oggetto di revisione, la quale, sia nell'intestazione, che nell'oggetto della richiesta, era stata indicata nella sentenza resa dal Tribunale di Taranto in data 18/7/2000, divenuta definitiva, come del resto

indicato anche nelle premesse dell'ordinanza impugnata, mentre il riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione era stato effettuato per indicare l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di merito all'esito del giudizio di legittimità'.

c) Violazione dell'articolo 630 c.p.p., lettera a), e dell'articolo 631 c.p.p., per il travisamento degli elementi in base ai quali era stata chiesta la revisione, integranti dei fatti diversi e non una diversa qualificazione giuridica del fatto: l'organo dell'accusa nella richiesta di rinvio a giudizio aveva modificato i fatti contestati in modo da configurare, non già il delitto di cui all'articolo 648 bis c.p., ma quelli di cui all'articolo 648-ter ed all'articolo 416 bis c.p., in modo da mantenere il sequestro preventivo già eseguito delle società della ricorrente, ritenute però corpo del reato di riciclaggio e di non quello dell'articolo 648 ter c.p..

d) Violazione dell'articolo 630 c.p.p., lettera a) per avere escluso il contrasto tra giudicati: al contrario tra la sentenza di condanna a carico della (OMISSIS) e quelle rese dalla Corte di Cassazione sugli incidenti cautelari personale e reale era rintracciabile una difforme considerazione del fatto di reato, diverso da come indicato nell'imputazione e comunque dette sentenze costituivano "prove nuove" scoperte dopo la condanna, perché non acquisite nel procedimento principale e non menzionate nella sentenza oggetto di revisione.

e) Violazione dell'articolo 630 c.p.p., lettera d) e articolo 631 c.p.p. per falsità delle testimonianze e della ricostruzione contabile, dimostrata dai documenti sequestrati alla (OMISSIS) nel 1996, idonei ad integrare il requisito della falsità denunciata ed a costituire prove nuove scoperte dopo la condanna.

f) Violazione dell'articolo 630 c.p.p., lettera c) e motivazione apparente in ordine all'efficacia delle prove nuove dedotte, esclusa sulla base di formule stereotipate, che non tenevano conto:

- dei documenti non esaminati dai giudici di merito;
- della gestione delle società della (OMISSIS) da parte del (OMISSIS), smentita dai documenti prodotti;
- delle dichiarazioni testimoniali dei m.lli (OMISSIS) e (OMISSIS) circa la raccomandata non pervenuta alla stazione dei Carabinieri di (OMISSIS) ed all'assenza di targhe con le ragioni sociali delle predette società';
- che le nuove prove erano attinenti ai fatti oggetto d'imputazione,
- che lo sviluppo del procedimento in vari gradi di merito era mancato per la totale adesione da parte della Corte di Appello delle statuizioni rese dal Tribunale.

g) Violazione dell'articolo 630 c.p.p., lettera c) assenza di motivazione e violazione dell'articolo 111 Cost. e articolo 125 c.p.p., comma 3: non erano stati esaminati i restanti motivi rappresentati nell'istanza.

h) Implicita declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena ex articolo 635 c.p.p., comma 3 e reiterazione della relativa richiesta, motivata dall'ingiustizia della pena inflittale e dai presofferti sette anni di carcerazione subita per altra vicenda penale, dalla quale era poi stata assolta.

3. Con la requisitoria scritta depositata il 19 dicembre 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Luigi Riello, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per avere proceduto la Corte territoriale alla disamina non sommaria, ma approfondita nel merito delle nuove prove dedotte dall'istante, pur senza avere previamente instaurato il pieno contraddittorio tra le parti e senza avere dato luogo al giudizio di revisione e per avere corredato la decisione da argomentazioni generiche ed assertive sull'inidoneità degli elementi addotti a superare il giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

1. In primo luogo si premette che la Corte di Appello di Potenza, pur avendo ritenuto di dover provvedere "de plano" sull'istanza di revisione proposta dall'odierna ricorrente, senza quindi la previa fissazione dell'udienza camerale, ha poi acquisito su propria sollecitazione il parere espresso dal Procuratore Generale e, datane comunicazione alla parte proponente, la memoria depositata dalla sua difesa. In tal modo il procedimento seguito si è discostato dal modello delineato dall'articolo 634 c.p.p., che consente alla Corte di Appello di dichiarare la domanda inammissibile "anche di ufficio" senza interloquire preventivamente con le parti, ma l'irrituale loro intervento è avvenuto nella piena conoscenza delle rispettive iniziative processuali, il che induce ad escludere qualsiasi lesione del principio del contraddittorio. Risultano dunque assolti gli oneri già individuati dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 15189 del 19/1/2012, Donder, rv. 252020, secondo la quale, nel procedimento previsto dall'articolo 634 c.p.p., la conformità ai principi del giusto processo di cui all'articolo 6, comma 1, CEDU, può essere assicurata soltanto a condizione che, pur non essendo

previsto parere da parte del pubblico ministero sulla richiesta di revisione, ove tale parere sia irritualmente acquisito, lo stesso sia stato comunicato a pena di nullità al richiedente.

2. Tanto premesso, ritiene questa Corte che non sia ravvisabile la violazione ed erronea interpretazione del disposto dell'articolo 629 c.p.p. per il denunciato travisamento della sentenza investita dalla richiesta di revisione.

2.1 L'ordinanza impugnata, pur avendo ritenuto inammissibile la richiesta di revisione, perché diretta contro la sentenza del 14/12/2009, resa dalla Corte di Cassazione, ha poi esteso la propria disamina anche alle statuizioni contenute nelle due pronunce di merito del Tribunale di Taranto e della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rese nello stesso procedimento a carico della (OMISSIS), rilevando altre cause di inammissibilità del ricorso proposto, il che prova come il rilievo preliminare non abbia assunto valenza dirimente per la decisione.

3. Si ritiene fondata, invece, la doglianza che denuncia la violazione del disposto dell'articolo 634 c.p.p. sotto il profilo dell'espresso giudizio d'inammissibilità della richiesta di revisione, valutata non nella sua manifesta infondatezza, ma nel merito delle ragioni dedotte a suo supporto.

3.1 In particolare, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un contrasto di giudicati tra la pronuncia di condanna a carico della (OMISSIS) e le sentenze della Corte di Cassazione intervenute nei due procedimenti cautelari, non soltanto per la natura incidentale e "rebus sic stantibus" delle statuizioni di queste ultime, ma per l'assenza d'incompatibilità tra le rispettive ricostruzioni dei fatti, ravvisando soltanto una differente valutazione giuridica dello stesso

fatto oggettivo. Ha dunque espresso tale giudizio previo raffronto tra il contenuto decisorio delle pronunce in comparazione, operazione che in se' non si limita al rilievo della manifesta infondatezza, ma che esclude la sussistenza della prima ragione dedotta a fondamento della richiesta di revisione.

3.2 Inoltre, sia in ordine alla denunciata falsita' della prova testimoniale e della ricostruzione contabile degli amministratori giudiziari, sia alle prove nuove dedotte dalla richiedente come mai valutate dai giudici del procedimento di merito, la motivazione con la quale la Corte di Appello le ha ritenute inidonee a superare e confutare gli accertamenti contenuti nelle sentenze di merito divenute irrevocabili risulta, da un lato eccedente quella valutazione preliminare di manifesta infondatezza propria del procedimento "de plano" prescelto dalla stessa Corte ed in contrasto col disposto dell'articolo 634 c.p.p., dall'altro insufficiente e carente nell'esplicitare le ragioni di tale giudizio.

3.2.1 Sotto il primo profilo, l'ordinanza in verifica contiene una disamina approfondita del contenuto dimostrativo dei documenti prodotti quali nuove prove, che ha posto in raffronto con quelle gia' acquisite, per concludere che esse non investono il fatto delittuoso gia' giudicato con la pronuncia irrevocabile, ma altre imprecisate circostanze indirette, che sono slegate dal contesto probatorio inerente l'imputazione ascritta alla (OMISSIS) e che non sono dirimenti per dimostrare la sua estraneita' a tali vicende criminose.

3.2.2 Si ricorda al proposito che, come gia' piu' volte affermato da questa Corte (Cass. sez. 1, n. 34928 del 27/6/2012, Conti Mica, rv. 253437; sez. 5, ord. n. 11659 del 22/11/2004, Dimic, rv. 231138; sez. 2, n. 44724 dell'11/11/2009, Pataro ed altri, rv. 245718; sez. 6, n. 2437 del 3/12/2009, Giunta, rv. 245770; sz. 2, n. 5609 del 27/1/2009, Scopece, rv. 243286; sez. 1, n. 4328 del 15/11/2011,

Zandomeneghi, rv. 251847), l'indagine preliminare da condurre nella fase antecedente il giudizio di revisione, finalizzata alla verifica circa l'ammissibilit  della richiesta, riguarda il riscontro: a) dell'osservanza delle formalit  prescritte per proposizione dell'istanza di revisione e della legittimazione del richiedente; b) della riconducibilit  delle ragioni dedotte ad una delle ipotesi tassativamente previste dall'articolo 630 c.p.p.; c) dell'astratta congruenza ai sensi dell'articolo 631 c.p.p., degli elementi su cui si basa la richiesta; d) della non manifesta infondatezza dell'istanza.

3.2.3 In ordine al vaglio preliminare di ammissibilit  della richiesta, previsto dall'articolo 634 c.p.p., se questa sia fondata sull'asserita esistenza di una prova nuova, il relativo accertamento va condotto mediante una sommaria delibazione dei nuovi elementi addotti per stabilire se siano in astratto idonei a condurre il ragionamento probatorio ad un diverso esito, favorevole al proscioglimento del condannato, ed a superare cos  la valutazione delle prove a suo tempo raccolte nel giudizio di cognizione.

Tale giudizio si distingue da quello piu' completo conducibile ai sensi dell'articolo 637 c.p.p., dal momento che le considerazioni su affidabilit , persuasivit  e congruenza della fonte di prova e della sua efficacia dimostrativa devono emergere come immediate e dirette e non essere frutto di un complesso ed articolato procedimento valutativo, che anticipi il giudizio di merito sulla revisione. In altri termini, il requisito della manifesta infondatezza della domanda deve essere tale da rendere evidente anche a fronte di un esame sommario e preliminare che le ragioni prospettate non sono in grado di consentire una verifica sull'esito del giudizio gi  esaurito; tale qualita' va intesa come carattere "tutto intrinseco alla domanda", ossia come capacit  persuasiva della richiesta in se' considerata, mentre ogni indagine sull'effettiva idoneit  delle

allegazioni del richiedente a dimostrare l'errore contenuto nel giudicato ed a superarlo, sostituendovi un verdetto assolutorio, resta demandata alla fase di merito.

3.2.4 La Corte d'appello quando poi definisca l'istanza di revisione con provvedimento d'inammissibilit  per manifesta infondatezza, in osservanza dell'obbligo generale stabilito dall'articolo 125 c.p.p., comma 3, deve esporre una sommaria giustificazione logica che dia conto della disamina condotta delle risultanze sottoposte dalla parte richiedente e delle ragioni per le quali i presupposti dedotti, alla luce di quanto gi  emerso nel giudizio di cognizione, siano inidonei a smentire il quadro probatorio che ha sostenuto il giudicato di condanna.

3.3 Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha assolto adeguatamente all'onere impostele, sia per avere violato il disposto dell'articolo 634 c.p.p., con una premessa di manifesta infondatezza della domanda che contrasta con il rilievo conclusivo circa l'"oggettiva controvertibilit " delle questioni dedotte, il che gi  di per se' esclude quella rilevabilit  immediata e diretta che costituisce il presupposto necessario di una declaratoria d'inammissibilit  "de plano" ed avrebbe richiesto di pronunciarsi all'esito dell'udienza camerale in contraddittorio tra le parti; inoltre, la redazione sintetica della motivazione non consente di cogliere le specifiche ragioni delle valutazioni condotte, del raffronto tra le nuove prove articolate dalla (OMISSIS) e quelle gi  assunte nel giudizio di condanna, della ritenuta frammentariet  e non pertinenza dei documenti al tema probatorio posto dall'imputazione.

Per le considerazioni svolte l'ordinanza impugnata va annullata ed il giudizio di revisione ai sensi dell'articolo 634 c.p.p., va rinviato alla Corte di Appello di Catanzaro, individuata ai sensi dell'articolo 11

c.p.p., la quale dovrà procedere anche alla rinnovata valutazione circa l'ammissibilità dell'istanza proposta dalla (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia il giudizio di revisione alla Corte di Appello di Catanzaro.